



Comune di IMPERIA

MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio Comunale di IMPERIA, PREMESSO CHE

- L'art.6 comma 1 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" introdotto dal D.L. n.82 del 7 marzo 2005, modificato e integrato dal D.lgs. n.235 del 30 dicembre 2010 e dal D.L. n.138 del 13 agosto 2011, stabilisce che "con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata" per le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna
- Ai sensi dell'Art.48 del Codice dell'Amministrazione Digitale la trasmissione dei documenti informatici tramite la posta elettronica certificata equivale alla notificazione per mezzo della posta

PRESO ATTO CHE

- Il Comune di Imperia, in ottemperanza al Decreto del Presidente della Repubblica n.68 dell'11 febbraio 2005 e dell'Art.47 del Codice dell'Amministrazione Digitale, dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata
- L'utilizzo della Posta Elettronica Certificata da parte dei privati cittadini è promosso e incentivato dall'Art.16-bis comma 5 della Legge n.2 del 2009, che "per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni" stabilisce che "ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata"

CONSIDERATO CHE

- La delibera del Consiglio Comunale di Imperia n.22 del 22 marzo 2011 avente ad oggetto "Approvazione dei criteri generali per l'adozione da parte dell'organo esecutivo del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" al punto 3 comma "j" individua tra i criteri generali cui ispirarsi la "semplificazione delle procedure anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie telematiche"

- Il vigente "Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari" prevede che le adunanze siano convocate "[...] mediante l'avviso in scritto, notificato a ciascun consigliere presso il suo domicilio [...]"

VALUTATO CHE

- Tale modalità di convocazione risulta svantaggiosa per quanto riguarda i relativi costi e tempi di notifica, nonché per quanto riguarda la produzione del materiale cartaceo
- Salvo rari casi, tutti i documenti prodotti dagli Uffici Comunali nascono in formato elettronico e vengono elaborati con strumenti informatici, risultando pertanto già idonei ad una trasmissione telematica senza la necessità di una ulteriore digitalizzazione, e negli altri casi è comunque già prevista, ai sensi della normativa vigente, la digitalizzazione e l'archiviazione elettronica dei documenti
- Risulta opportuno e vantaggioso permettere, ai Consiglieri che ne facciano richiesta, la ricezione delle convocazioni delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni tramite Posta Elettronica Certificata, il cui utilizzo risulta privo di qualsiasi onere
- Risulta opportuno e vantaggioso estendere l'utilizzo della comunicazione telematica anche per la diffusione ai Consiglieri di tutti i documenti utili all'esercizio delle proprie funzioni quali verbali, delibere e mozioni con relativa documentazione e allegati
- Si ritiene utile che tutti i Consiglieri siano informati della convocazione di tutte le adunanze delle Commissioni Consiliari, ivi comprese quelle di cui il singolo Consigliere non è membro effettivo

DELIBERA

1. Di istituire, presso l'Ufficio del Consiglio Comunale, un registro contenente l'indirizzo di posta elettronica di ciascun Consigliere
2. Di dare facoltà a ciascun Consigliere di indicare e inserire in tale registro il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata oppure, in alternativa, il proprio indirizzo di Posta Elettronica Standard
3. Che l'Ufficio utilizzi, per tutte le comunicazioni che necessitano della ricevuta di consegna quali a titolo esemplificativo le convocazioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni, ed esclusivamente nei confronti dei Consiglieri che abbiano indicato il proprio indirizzo di Posta Elettronica

Certificata, modalità telematiche di comunicazione in luogo dell'avviso cartaceo da notificare presso il domicilio

4. Che l'Ufficio utilizzi, nei confronti di tutti i consiglieri che abbiano indicato indistintamente un indirizzo di Posta Elettronica Certificata oppure un indirizzo di Posta Elettronica Standard, modalità telematiche di comunicazione per l'invio della documentazione che non necessita della ricevuta di consegna, quali a titolo esemplificativo:
 - a. Il testo delle delibere e delle mozioni e degli Ordini del Giorno trattati in sede di Consiglio Comunale o di Commissione
 - b. La documentazione, di qualsiasi tipo, utilizzata nelle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni
 - c. Gli atti di cui all'Art.56 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale
 - d. I verbali delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni
5. Di adeguare conseguentemente il "Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni" a quanto stabilito dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, così come di seguito esposto:
 - a. All'Art.12 – FUNZIONI ORGANIZZATIVE ED AMMINISTRATIVE – comma 1 – viene aggiunto il seguente punto:
 - q) a mantenere e aggiornare il registro contenente, per ciascun Consigliere, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata ovvero di Posta Elettronica Standard*
 - b. All'Art.19 – FUNZIONAMENTO – comma 1 – primo periodo – dopo le parole "stabilito per l'adunanza." vengono aggiunte le seguenti parole:
 - con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio Comunale. Le convocazioni delle Commissioni Consiliari e la relativa documentazione allegata sono sempre trasmesse per conoscenza, in via telematica, a tutti i Consiglieri provvisti di indirizzo di posta elettronica.*
 - c. All'Art.21 – SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI – viene aggiunto il seguente comma 4:
 - Copia dei verbali delle Commissioni è trasmessa ai Consiglieri provvisti di indirizzo di posta elettronica.*
 - d. All'Art.47 – DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE E DOCUMENTI – comma 5 – le parole "in carta libera" sono sostituite con le seguenti:

in carta libera oppure tramite posta elettronica

- e. All'Art.51 – COMPETENZA – comma 4 – le parole “notificato a ciascun consigliere” sono sostituite con le seguenti:

notificato telematicamente ai consiglieri il cui indirizzo di Posta Elettronica Certificata è inserito nel registro di cui all'Art.12 comma 1 punto q), e negli altri casi

- f. All'Art.56 – DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI – comma 1 – dopo le parole “i Consiglieri hanno diritto di prenderne visione durante l’orario d’ufficio” sono aggiunte le seguenti:

e a riceverne copia tramite posta elettronica

- g. All'Art.16 – CONFERENZA CAPI GRUPPO – comma 2 – dopo le parole “è convocata” sono aggiunte le seguenti:

con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio Comunale
